

Verbale dell'Assemblea Straordinaria

Il giorno 14 novembre 2022, alle ore 21,00, a seguito di regolare convocazione, presso la sala teatrale della Parrocchia di Longare, sito in via Roma a Longare (VI), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci de Il Covolo Associazione Teatrale APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica dello statuto.

Risultano presenti: Il Presidente, i soci in presenza e rappresentati per delega regolarmente conferita, su un totale di complessivi 22 aventi diritto al voto.

Funge da segretario verbalizzante la Vicepresidente Sara Roetta.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Enrico Savioli, il quale, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, la dichiara valida e atta a deliberare e passa alla disamina dei punti all'ordine del giorno.

Modifica dello Statuto

Il Presidente Enrico Savioli illustra dettagliatamente le modifiche statutarie, concordate col Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza, che riguardano principalmente gli aspetti atti a rendere lo stesso adeguato alla normativa vigente e conforme alle nuove disposizioni.

Viene data lettura di tutti gli articoli dello Statuto.

Dopo gli approfondimenti del caso, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

La parte straordinaria si è conclusa alle ore 21:35.

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, si dichiara conclusa la parte di Assemblea Straordinaria alle ore 21.35.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del Presidente
Enrico Savioli



Firma della Segretaria
Sara Roetta



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Vicenza
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA 2

La presente copia è conforme all'originale
qui depositata e registrata in data 9.12.2022
al n° 4636 - serie 31
di seguito esente



L'ASSISTENTE (*)

Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

"IL COVOLO"

Art. 1 – Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117 (in seguito denominato Codice del terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione teatrale Il Covolo APS" di seguito detto "Associazione".

L'associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'associazione ha sede in LONGARE (VI) C.a.p. 36023 in Via Crosara 8 con Codice Fiscale n 95062610241.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto.

L'Associazione può aderire a qualsiasi associazione, ente assistenziale e ente di promozione sportiva, ed usufruisce delle relative facilitazioni di legge. L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 2 – Oggetto sociale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, turistiche, ricreative, formazione, promozione sociale, motorio-sportive dilettantistiche, assistenziali, ambientalistiche, di previdenza sanitaria, valorizzando le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo tesi al raggiungimento di un corretto rapporto dell'uomo con l'ambiente e il proprio tempo libero. In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.

3. L'Associazione si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei Soci, garantendo, assieme alla dialettica, che atteggiamenti e linguaggi al suo interno non offendano le diverse sensibilità e convinzioni.

4. L'Associazione può promuovere, direttamente o in collaborazione con altri circoli o associazioni e strutture, lo sviluppo delle iniziative di cui al primo punto del presente articolo.

5. L'Associazione ricerca momenti di confronto con le forze sociali presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli Enti locali ed Enti culturali, turistici, sportivi e sociali per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport dilettantistico valorizzando le attività di cui al punto uno.

6. L'Associazione si rende promotore di organizzare o partecipare a gare, tornei campionati, manifestazioni, festival ed ogni altra attività promozionale su tutto il territorio della Comunità Europea ed internazionale.

7. L'Associazione potrà incentivare attività di formazione, di corsi inerenti le attività dell'Associazione stessa, inoltre potrà esercitare una attività editoriale concernente la pubblicazione di riviste, giornalini, opuscoli, bollettini e volantini solo allo scopo di comunicare ai soci i programmi dell'Associazione e raccolte di testi ed informazioni generali inerenti all'attività.

8. Favorire ed incentivare momenti di ritrovo come ascolto musica, presentazione di libri, mostre di quadri e esposizioni varie, nonché giochi vari di società, da tavolo ecc.

9. Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore dei soli Associati.

10. Quale attività sussidiaria, anche per favorire un maggior coinvolgimento dei Soci alle attività dell'Associazione, l'Associazione potrà svolgere attività di mescita interna con somministrazione di alimenti e bevande a favore degli Associati propri o di altre associazioni portanti la stessa tessera.

11. Inoltre, sempre in via sussidiaria e complementare, rispetto all'attività istituzionale, l'Associazione potrà svolgere anche attività di natura commerciale ad esclusivo favore dei Soci in conformità alle leggi vigenti; la ricerca di sistemi di sponsorizzazioni (facoltativo). Le attività potranno essere eseguite singolarmente o congiuntamente tra loro senza l'obbligo tassativo della complessiva e congiunta esecuzione. L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

- L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.

- Gli impianti, i servizi, le strutture le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci, i quali hanno diritto di fruire liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

- Con i medesimi regolamenti sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei famigliari dei Soci.

- L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.
- I compiti, i livelli di responsabilità le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse, e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.
- L'Associazione può aprire sedi secondarie in tutto il territorio Italiano.

Art. 4 Soci dell'associazione

- Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e gli stranieri, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che ne condividano le finalità senza limite di numero, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci), sesso, razza, lingua, religione, credo politico e limitazioni economiche; tutti possono essere eletti negli organi sociali.
- La richiesta di iscrizione all'Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo su modulo-domanda di ammissione a ciò predisposto. E' compito del Consiglio Direttivo valutare l'accettazione o meno di tale domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'accettazione, seguita dall'iscrizione al Libro Soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e comporta la qualifica di Socio. I Soci con la modulo-domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali con l'Associazione presso l'Associazione stessa.
- Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili Soci che abbiano raggiunto la maggior età.
- Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
- I Soci sono tenuti:
 - *al pagamento delle quote sociali decisa dall'Assemblea;
 - *all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
 - *a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;
- I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:
 - *partecipare alle Assemblee;
 - *votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; *candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati;
 - *essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - *partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - *usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
 - *conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- *concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- *conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- *rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- *Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

-I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati, per decisione del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- *qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- *qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- *qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

In questi casi l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in definitiva l'Assemblea dei Soci alla prima convocazione.

Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili, né ripetibili.

- Ai Soci dell'Associazione è garantito il diritto di voto senza limiti di tempo.
- Ogni Socio ha diritto a un solo voto.
- Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

-Volontari, Dipendenti e Collaboratori:

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- *l'Assemblea dei soci;
- *il Consiglio Direttivo;
- *il Presidente;
- *il Collegio dei Probiviri (se previsto);
- *l'Organo di controllo (se previsto);
- *l'Organo di revisione dei Conti (se previsto).

Art. 6 – L'assemblea dei soci

- L'Assemblea è sovrana, ed è composta da tutti i Soci regolarmente aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
- L'Assemblea:
 - *provvede alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

- *provvede alla nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- *provvede alla nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- *delibera sull'esclusione degli associati;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- *delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- *delibera sulle modifiche al presente statuto;
- *approva il Bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto economico e patrimoniale;
- *delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. *decide l'importo della quota associativa annua per il primo anno;
- *delibera la costituzione di sezioni e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dalla statuto alla sua competenza;
- *delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno 20 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della Sede Sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

- L'Assemblea - sia ordinaria sia straordinaria - è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri più uno.
- In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
- La seconda convocazione dell'Assemblea deve aver luogo almeno 1 ora dopo la prima.
- Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto singolo.
- Ogni associato può farsi rappresentante, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati.
- Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo; in via straordinaria per richiesta di almeno 1/5 della base sociale. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui è richiesta.
- L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente su designazione dei presenti o da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione; tutte le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali e a disposizione se richiesto dai Soci.

- Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.

- L'Assemblea, per il rinnovo degli organi dell'Associazione, stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma: da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.

- Le elezioni si svolgono con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale e secondo quanto previsto precedentemente del presente articolo. Nel caso di liste contrapposte le elezioni avverranno in forma proporzionale con un riconoscimento alla lista maggioritaria di arrotondamento superiore al 10%.

- Il presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

- La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza del secondo e così via, fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

Art. 7 – Il consiglio direttivo

- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 membri a un massimo 11 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e, se esiste, il Tesoriere.

- Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, tre anni; le cariche sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un Membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti. Chi sostituisce il Consigliere cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

- Dalla nomina di Consigliere, per l'incarico lo stesso non ha diritto ad alcun compenso, e previsto il rimborso spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

- Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario e l'eventuale Amministratore.

- Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.

- Il Consiglio Direttivo, per i compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi d'interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

- Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da lui nominate.

- Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.

- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta ogni mese, oppure straordinaria, per richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, la sua convocazione avviene mediante avviso esposto nella bacheca dell'Associazione, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

- Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

- Il Consiglio Direttivo:

- *formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li pongono all'Assemblea;

- *predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo;

- *attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- *decide l'importo delle quote associative annuali e suppletive per determinati servizi forniti dai soci;

- *propone all'Assemblea il regolamento interno dell'Associazione;

- *definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;

- *decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci;

- *decide delle proprie attività le forme e il modo di partecipazione dell'Associazione, alle attività sociali sul territorio ed ai singoli cittadini. - Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.



Art. 8 – Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente:

- *convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; *cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

- *sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

- *verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne propone la riforma ove se ne presenti la necessità;

- *stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione;

- *predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;

- *rappresenta legalmente l'Associazione secondo quanto previsto dal C.C

- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

- Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi.

- Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 9 – Collegio dei probiviri (se previsto)

- Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti ed è nominato dall'assemblea se lo ritiene opportuno.
- Il Collegio dei Probiviri rimane in carica ed è eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali contrasti interni all'Associazione.
- Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
- Avverso le decisioni dei Probiviri può essere proposto ricorso all'Assemblea.
- I Soci si impegnano a non ricorrere ad altra forma di giudizio che non sia prevista dal presente Statuto.

Art. 9 Bis – Organo di revisione dei Conti (se previsto)

Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo Registro

Art. 9 Ter – Organo di controllo (se previsto)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10 – Dimissioni

- I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.
- Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
- In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio delle variazioni avvenute.

Art. 11 – Gratuità degli incarichi

- Le funzioni di Membro del Consiglio Direttivo e degli Organi delle sezioni e gruppi o gli incarichi svolti da Soci che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.
- Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Art. 12 – Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- *proventi da tesseramento e quote sociali;
- *eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
- *eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- *proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione; *donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- *beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- *dal fondo riserva infruttifero destinato solo allo sviluppo dell'attività dell'Associazione.

Gli impianti (palestre, immobili in genere, attrezzature, ecc.) ove l'Associazione esercita le proprie attività sono concessi in uso all'Associazione secondo modalità e condizioni stabilite in separato contratto.

Art. 13 – Esercizi Sociali

- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, su predisposizione del Presidente, redige il bilancio (comprendente la parte economica e finanziaria con specifica distinzione di tutte le voci di costi e ricavi commerciali, di costi e entrate istituzionali, di attività e passività) che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo.
- È fatto obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L'eventuale residuo attivo non potrà mai essere distribuito sotto forma di utile o avanzo di gestione comunque denominati, di fondi, di riserve di capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo potrà valutare l'utilizzo degli eventuali residui attivi per incentivare l'attività stessa dell'Associazione.
- L'eventuale residuo passivo potrà essere coperto con residui attivi di anni precedenti/futuri o con finanziamenti infruttiferi da parte degli Associati.
- I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Presidente.

- Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art.13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo

Art. 14 – Responsabilità amministrative

- Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sono a carico del Presidente o del Vice Presidente.

- Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei due.

Art. 15 – Contrasti interni

Per le divergenze tra gli associati dell'Associazione in prima istanza è chiamata a decidere il Consiglio Direttivo/Collegio dei Probiviri e qualora questo non fosse sufficiente, l'origine della conflittualità è sottoposta al Consiglio Provinciale dei Probiviri con possibilità di ricorso al Consiglio Regionale dei Probiviri del Veneto, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 16 – Modifiche statutarie

- Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria.
- Sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale.
- Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 17 – Scioglimento o estinzione dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo

- Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci presenti all'Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50 % più uno del corpo sociale.

- Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 18 – Disposizioni finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto si deve far riferimento al Codice del terzo settore e, per quanto compatibile, al Codice civile.